

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 64

## **RISOLUZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro, previdenza sociale)**

*(Estensore Rita GHEDINI)*

*approvata nella seduta del 27 maggio 2014*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ E ALLA  
VIGILANZA DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O  
PROFESSIONALI (COM (2014) 167 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 2014**

---

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali,

premessi che la proposta di direttiva è finalizzata in via generale a facilitare il risparmio pensionistico di natura aziendale o professionale assicurando pensioni più efficienti e garantendo la sostenibilità del sistema;

considerato che il testo in oggetto costituisce la rifusione di varie direttive vigenti sull'argomento, la più importante tra le quali è la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, di cui si è manifestata la necessità di una revisione in esito a un prolungato dibattito in seno alle istituzioni dell'Unione, anche in relazione a una sua complessa fase di attuazione;

rilevato che la proposta di direttiva in esame ha una prevalente finalità regolatoria, al fine di costruire un sistema omogeneo di principi che assistano le carriere dei lavoratori europei, assicurando un maggiore risparmio previdenziale, anche in riferimento agli effetti della crisi e nell'ottica del consolidamento del pilastro della previdenza integrativa;

valutato che, in relazione al principio di sussidiarietà, il documento arreca un valore aggiunto per l'Unione europea, nell'ottica sia dell'auspicata sostenibilità del sistema pensionistico, sia del rafforzamento del contributo che il risparmio per le pensioni complementari apporta al reddito da pensione, sia di una maggiore capacità dell'economia europea di convogliare il risparmio in investimenti che stimolino la crescita;

preso atto pertanto che essa è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

valutato che la base giuridica è correttamente individuata agli articoli 53, 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

valutato il giusto rilievo attribuito a norme e procedure che inducano gli enti ad un'adeguata gestione del rischio, rispondente ai principi di prudenza e trasparenza;

valutati positivamente i vincoli in materia di direzione degli Enti, requisiti della dirigenza e di politiche di remunerazione dei dirigenti;

valutate le previsioni in materia di obblighi di informazione finalizzate a permettere agli aderenti, ai potenziali aderenti e beneficiari di compiere scelte informate e consapevoli;

valutata la necessità della previsione posta in capo agli Stati membri di istituire sistemi di vigilanza prudenziale con l'obiettivo di tutelare

aderenti e beneficiari, prendendo in esame anche i potenziali impatti dell'attività degli Enti sulla stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione;

considerata l'opportunità di inserire una specifica disposizione finalizzata a favorire il coinvolgimento degli aderenti e dei beneficiari negli organismi di vigilanza;

si esprime in senso favorevole.

